

Ordine del giorno n. 154 del 28.06.07 (cofirmatario)

Interpretazione della norma che riguarda le indennità agli amministratori locali

ORDINE DEL GIORNO

N. 154 - Interpretazione della norma che riguarda le indennità agli Amministratori locali.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con l'entrata in vigore dell'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, rubricato Indennità agli amministratori locali, sono sorte alcune perplessità in merito all'applicabilità del regime dell'indennità agli amministratori locali;

in particolare, detto articolo, al primo comma, dispone che ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta un'indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti dei consigli di circoscrizione;

CONSIDERATO che:

la formulazione della disposizione in oggetto conduce ad incertezze nel coordinamento normativo con l'art. 19 della legge regionale n. 30 del 2000 che, al comma 4, riconosce ai consiglieri di circoscrizione il diritto a percepire un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni per la partecipazione a consigli e commissioni;

sull'argomento l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con nota prot. n. 530 del 19 gennaio 2006, confortato da parere n. 16817/271.05.11 del 7 dicembre 2005 dell'Ufficio legislativo e legale, interpellato sulla problematica, ha di fatto ridisciplinato lo status del consigliere di municipalità;

la predetta nota, infatti, oltre ad evidenziare forti dubbi sulla legittimità, l'applicabilità e la reale interpretazione della volontà del legislatore, ha istituzionalizzato una sorta di nuova figura di indennità in libertà, atteso che ai consiglieri viene di fatto riconosciuta la possibilità di assentarsi per tutto il tempo del loro mandato

elettorale e ricevere mensilmente l'intero importo dell'indennità;

RITENUTO che:

l'applicazione data alla norma in argomento nocimenti la dignità del ruolo del consigliere di municipalità; appare palese la disparità di trattamento rispetto ai consiglieri comunali e provinciali, vincolati giustamente alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali, quali i consigli o le commissioni; al cospetto della situazione sopra rappresentata sia urgente ed indifferibile rimuovere ogni dubbio sull'interpretazione della volontà del legislatore,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad assumere le iniziative necessarie per un'interpretazione autentica dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nel senso che l'indennità prevista per i consiglieri di circoscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 15 del 2004, deve intendersi quale indennità di gettone di presenza, così come previsto dall'art. 19, comma 4, della l.r. n. 30 del 2000.

(28 giugno 2007)

BARBAGALLO - AMMATUNA - FIORENZA -
MANZULLO- RINALDI